

RISOLUZIONE N. 101/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 19 novembre 2014

OGGETTO: Consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – SOSTITUTO D'IMPOSTA - CESSIONE QUOTE FONDI MOBILIARI CHIUSI

Con la consulenza specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 26-*quinquies* del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione ALFA ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi di sostituzione di imposta che l'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, commi 1 e 3, pone a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia e in Lussemburgo, diversi dagli OICR immobiliari, nonché relativamente all'applicazione, da parte delle medesime SGR, del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sui redditi diversi realizzati mediante cessione a titolo oneroso di quote o azioni dei medesimi organismi.

Per quanto riguarda i redditi di capitale, l'Associazione ricorda che l'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 individua come sostituti di imposta tenuti all'applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti OICR:

- le SGR;
- i soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 incaricati della negoziazione delle quote;
- per le quote immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF, i soggetti presso i quali sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Con specifico riferimento ai proventi realizzati in sede di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi, l'istante chiede di conoscere se, in assenza dell'intervento di un intermediario incaricato alla negoziazione delle quote e sempreché non si tratti di quote immesse in sistemi di deposito accentrato, si possa escludere che debba ricadere sulla SGR l'obbligo di applicare la predetta ritenuta.

Inoltre ALFA, con riferimento all'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, chiede conferma che, nei casi in cui la SGR non abbia in custodia o deposito le quote, si possa escludere l'applicazione del regime del risparmio amministrato e che, pertanto, la SGR non è tenuta al rilascio della certificazione delle minusvalenze.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che, in caso di compravendita di quote di fondi mobiliari chiusi, la SGR non svolga alcun ruolo e che, dunque, non possa assumere la veste di

sostituto di imposta. Al riguardo, l'Associazione fa presente che, in sede di sottoscrizione o acquisto di quote di fondi chiusi, il partecipante viene normalmente chiamato a decidere se tenere le quote presso la banca depositaria, presso un altro intermediario abilitato ovvero direttamente presso il proprio domicilio. Qualunque sia la decisione adottata dal partecipante, le quote non vengono custodite o depositate presso la SGR che, come tale, non si trova nella posizione di intermediare la futura cessione delle quote medesime.

Ciò posto, ALFA ritiene che, in mancanza di un soggetto incaricato dal titolare delle quote della negoziazione, la ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del DPR n. 600 del 1973 non deve essere applicata dalla SGR.

Per ciò che concerne le disposizioni in materia di regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, l'Associazione istante ritiene che tale regime può instaurarsi esclusivamente nel caso in cui le quote siano "detenute" dall'intermediario all'interno di un rapporto stabile, ancorché non formalizzato, di custodia, amministrazione o deposito.

Pertanto, ALFA ritiene che nell'ipotesi in cui non sussista alcun rapporto stabile di custodia, deposito o amministrazione con la SGR, come nella fattispecie rappresentata, si deve escludere l'obbligo da parte della SGR di applicazione del regime del risparmio amministrato compreso l'onere del rilascio della certificazione delle minusvalenze.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto, l'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, individua i sostituti d'imposta tenuti all'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani

- diversi dagli OICR immobiliari - e lussemburghesi storici, compresi i fondi mobiliari chiusi di cui al presente quesito.

In particolare, tale disposizione individua innanzitutto quali sostituti d'imposta le SGR che hanno istituito i fondi, la SICAV o la SICAF. Come già evidenziato nella Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014, la scelta di individuare la SGR (o la SICAV/SICAF) quale sostituto d'imposta per i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o lussemburghesi storici, discende dalla circostanza che la SGR (o la SICAV/SICAF) è l'emittente dei titoli sottoscritti nonché il titolare del rapporto continuativo d'investimento con il risparmiatore che sottoscrive le quote o azioni.

La SGR (o la SICAV/SICAF) opera dunque la ritenuta sia sui proventi periodici e comunque su quelli, anche non periodici, erogati in costanza di partecipazione all'organismo, sia su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

Per le quote o azioni immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF, l'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i compiti del sostituto d'imposta gravino sull'intermediario residente presso il quale le quote o azioni siano state depositate, aderente (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché sui soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo sistema. In quest'ultima ipotesi, i sostituti d'imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per l'effettuazione degli adempimenti.

In caso di negoziazione delle quote o azioni degli OICR, la medesima norma prevede che la ritenuta venga applicata dal soggetto residente di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione.

Quest'ultimo soggetto può o meno coincidere con la SGR a seconda che la stessa abbia ricevuto l'incarico dal contribuente alla cessione delle quote.

Con riferimento alle quote detenute al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta devono essere assoggettati a cura del contribuente, ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 26-*quinquies*, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

Inoltre, si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 al comma 3 dello stesso articolo 26-*quinquies*, è stata eliminata la previsione che il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse devono essere determinati in ogni caso con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell'OICR, vale a dire prendendo in considerazione il *net asset value* (NAV).

Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono che il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra il valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni.

Da ciò deriva che l'intero "guadagno" che il partecipante consegue dalla cessione delle quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio costituisce esclusivamente reddito di capitale. Qualora, invece, dalle operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza rilevante ai fini fiscali secondo le regole proprie dei redditi diversi di natura finanziaria.

Non sono state, invece, modificate le disposizioni che riguardano le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria che possono generare dalla partecipazione a detti OICR. Si tratta dei redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell'organismo ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del

TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR.

Detti redditi diversi, infatti, continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati – che saranno determinati con le nuove regole – ma non ancora riscossi. Va da sé, quindi, che, pur in presenza di un “guadagno” assoggettato ad imposizione come reddito di capitale, per effetto dell'esistenza dei predetti oneri accessori (che non rilevano nella determinazione dei redditi di capitale) si possono realizzare minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Al riguardo, si fa presente che ai predetti redditi diversi, realizzati mediante la cessione a titolo oneroso, il rimborso o la liquidazione di quote o azioni di OICR, si applica il regime del risparmio amministrato anche in mancanza di una espressa opzione esercitata dal contribuente. Tale modalità di applicazione del regime del risparmio amministrato costituisce, infatti, il regime “naturale” salva la facoltà per l'investitore di rinunciare all'applicazione di tale regime con effetto dalla prima operazione successiva alla rinuncia. In quest'ultimo caso, le minusvalenze realizzate devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del contribuente.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di OICR, l'intermediario è tenuto al rilascio di apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le

informazioni necessarie a consentire al contribuente la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

Come specificato nella circolare n. 33/E del 15 luglio 2011, al rilascio della certificazione delle minusvalenze è tenuto l'intermediario presso il quale le quote o azioni sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro stabile rapporto, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione.

Pertanto, gli adempimenti connessi all'applicazione del regime del risparmio amministrato, compreso il rilascio della certificazione delle minusvalenze, sono posti a carico:

1. della SGR (o dalla SICAV o dalla SICAF), emittente le quote o azioni, nel caso di collocamento diretto delle quote o azioni;
2. dal collocatore, quale intermediario più vicino al contribuente, presso il quale questi intrattiene un formale rapporto di custodia, amministrazione o deposito delle quote o azioni o altro stabile rapporto anche se non formalizzato.

Ciò posto, con riferimento ai redditi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari chiusi, oggetto della consulenza in esame, sulla base della normativa e della prassi sopra riportata, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda i proventi periodici e gli altri proventi erogati per effetto del rimborso, anche parziale, delle quote e della liquidazione, il sostituto d'imposta tenuto all'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies*, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 è l'emittente delle quote, ossia la SGR.

In caso di cessione a titolo oneroso delle quote, il sostituto d'imposta sui relativi redditi di capitale è la SGR nel caso in cui essa sia stata incaricata dal contribuente alla cessione delle quote ovvero l'intermediario che abbia ricevuto detto incarico.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta senza l'intervento dei predetti soggetti, il contribuente, non esercente attività d'impresa, è tenuto all'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito del quadro RM della

dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d'imposta che avrebbe applicato il sostituto d'imposta, nonché a compilare il quadro RT della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.

Tale ipotesi può verificarsi nel caso di cessione di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio¹ e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero.

In tal caso, la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i dati relativi all'operazione di cessione nonché al soggetto cedente.

Per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a mille euro per le quali è obbligatorio l'intervento dell'intermediario, così come nell'ipotesi in cui il contribuente attribuisca l'incarico alla cessione, resta fermo che l'intermediario interessato (compresa la SGR) applica la ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per quanto riguarda, infine, il soggetto tenuto all'applicazione del regime del risparmio amministrato, compreso l'adempimento del rilascio della certificazione delle eventuali minusvalenze, è, come sopra precisato, l'intermediario presso il

¹ Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante la disciplina dell'antiriciclaggio, il trasferimento di titoli al portatore il cui valore sia pari o superiore a mille euro deve necessariamente avvenire per il tramite di intermediari abilitati.

quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro stabile rapporto anche se non formalizzato, ossia la SGR nel caso di collocamento diretto delle quote ovvero l'intermediario collocatore.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE